

Penale Sent. Sez. 1 Num. 22443 Anno 2019
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CASA FILIPPO
Data Udiienza: 17/01/2019

SENTENZA


sul ricorso proposto da:
FRONCILLO LUIGI nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 16/11/1976

avverso l'ordinanza del 06/11/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

lette/lette le conclusioni del PG

*Stefano TOCCI, che ha chiesto
l'abolizione inaccusabile di nome.*



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 6.11.2017, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da FRONCILLO Luigi in relazione alla condanna alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 e 646 cod. pen. (con fine pena al 22.3.2020), inflittagli con sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 9.1.2015, irrevocabile il 7.2.2017.

Premesso che FRONCILLO veniva indicato da informazioni di Polizia come soggetto vicino al clan dei Casalesi, nonché destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale in forza di recente decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto della positiva relazione resa dal FGP (l'acronimo sta per Funzionario Giuridico Pedagogico, qualifica che dal 2010 ha sostituito quella di Educatore), tenuto conto del lontano fine pena e della nota informativa della Questura di Caserta, riteneva necessario un ulteriore periodo di osservazione per il detenuto (che aveva fatto ingresso in istituto solo otto mesi prima), anche al fine di metterlo alla prova attraverso la fruizione di permessi premio.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, tramite il difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 47 Ord. pen.

In primo luogo, il Tribunale aveva omesso di valutare che, nel giudizio di merito celebratosi nei confronti del FRONCILLO, non erano state accertate condotte riconducibili ad associazioni qualificate ex art. 416-bis cod. pen. o art. 7 L. n. 203/91.

Mancava, inoltre, un'adeguata motivazione in ordine alla fattiva partecipazione del FRONCILLO al programma di recupero, nonché sugli elementi posti a fondamento del giudizio di "attualità" della pericolosità sociale del condannato.

Infine, la motivazione trascurava di considerare che il FRONCILLO era inserito in un sano contesto lavorativo, in quanto svolgeva - e avrebbe potuto continuare a svolgere - una regolare attività presso un esercizio commerciale sito nel Comune di residenza, come da documentazione allegata.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

2. Diversamente da quanto sostenuto dal difensore del ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha preso in considerazione i dati positivi che sono emersi nel comportamento del detenuto, ma ha ritenuto che - a fronte della gravità dei reati oggetto della condanna in espiazione, della recente sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, indice di pericolosità sociale, della evidenziata vicinanza al clan dei Casalesi - fosse necessario un ulteriore periodo di osservazione, per accertare un effettivo inizio di revisione critica del proprio comportamento, e l'esperienza di esperienze premiali, al fine di verificare la capacità del detenuto di adeguarsi alle regole ed alle prescrizioni imposte con misure alternative alla detenzione in carcere.

3. L'argomentare del Giudice di merito rispetta pienamente i principi elaborati in materia da questa Corte.

E' stato, infatti, affermato che, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai precedenti penali e giudiziari del condannato o al comportamento da lui tenuto prima o dopo la custodia cautelare ben possono essere utilizzati come elementi che concorrono alla formazione del convincimento circa la praticabilità della misura alternativa. Ne consegue che il mantenimento di una condotta positiva, anche in ambiente libero, non è di per sé determinante, soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità e sia inadeguato il periodo di carcerazione sofferto, ma deve essere valutato nell'ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte, che tenga anche conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento e, conseguentemente, dell'eventuale previa esperienza di permessi - premio (Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029 - 01).

E' stato, inoltre, precisato che il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale particolarmente quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 26/3/1999, Foti, Rv. 212794 - 01).

4. Il FRONCILLO sta espianando una pena per un reato di particolare gravità, quale quello associativo punito dall'art. 416 cod. pen., è stato di recente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e, secondo le informazioni di Polizia acquisite, è collegato alla pericolosa associazione criminale dei Casalesi, sicché appare logicamente giustificata la prudenza espressa dal Tribunale di sorveglianza, il quale ha ritenuto opportuno, prima di ammettere il ricorrente a misure alternative che consentono ampi spazi di libertà, compiere i suddetti approfondimenti sull'effettivo inizio di un processo di revisione

critica delle passate scelte di vita e sperimentare previamente benefici più contenitivi (in termini, v. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01).

5. Il ricorso non si confronta con il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata né con il consolidato orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ma adduce in modo generico inesistenti carenze motivazionali e insiste nel valorizzare, peraltro sul piano fattuale del merito, elementi comportamentali positivi palesati dal condannato, di cui il Tribunale si è correttamente fatto carico, ma ha ritenuto insufficienti, secondo il logico argomentare prima illustrato, ispirato al criterio della gradualità del trattamento, a giustificare l'accesso al beneficio richiesto.

6. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2019

Il Consigliere estensore

Il Presidente